

ALLEGATO 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI BIM PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ID 2961**

Classificazione Consip: AMBITO PUBBLICO

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:

- ☐ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. _____ Compagnia _____>

affidente/i il Contratto o la Convenzione e i contratti attuativi o Accordo Quadro e i contratti attuativi avente ad oggetto < all'affidamento dei servizi Professionali BIM per la P.A., stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA':	l'Impresa assicuratrice
COMMITTENTE:	Consip S.p.A.
CONTRAENTE:	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO:	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA:	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti, i suoi dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti fossero chiamate a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a queste la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuali, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare

la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

N.B. Nel caso di aggiudicazione di più lotti:

€ 3.000.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) responsabilità derivanti da DL 81/2008;

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempre che non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.